



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 92 del 27/03/2026

## **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

## **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **3.1 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE LICENZA D**

Si ricorda che il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha affidato al Comitato Regionale Basilicata F.I.G.C. - L.N.D. l'organizzazione di un **Corso per l'abilitazione ad Allenatore Licenza D**, che si terrà a **FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)** dal **04 maggio al 27 giugno 2026**. La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link <https://mycorsi.it> **entro il 09.04.2026**.

Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.

I candidati (**età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda**), possono prendere visione del Bando di partecipazione allegato al C.U. n. 86 del 13 marzo 2026.

### **3.2 PROMEMORIA - MODULO 1 "SAFEGUARDING IN ACTION" (31 MARZO 2026)**

Facendo seguito alla comunicazione riportata con Comunicato Ufficiale n. 85 dell'11 marzo u.s. emesso dal C.R. Basilicata in merito alla materia in oggetto, a una settimana dal primo appuntamento del progetto formativo "Safeguarding in Action" promosso dalla F.I.G.C., si desidera inviare un promemoria al fine di favorire la massima partecipazione da parte delle Società affiliate.

Di seguito si ricordano i dettagli del Modulo 1 - << Diamo forma alla Tutela >:

- **Data:** 31 marzo 2026
- **Orario:** dalle ore 16.30 alle ore 18.00
- **Modalità:** online, collegamento alla piattaforma Microsoft Teams [\[Partecipa all'evento\]](#)

Il webinar è dedicato ai Responsabili Safeguarding delle Società e Associazioni Sportive affiliate alla F.I.G.C., ma il link potrà essere condiviso anche con altre figure interessate alle attività di formazione sul Safeguarding, inclusi quelle interne a Leghe, Divisioni e Comitati Regionali.

Il modulo 1 affronterà contenuti operativi utili alla pianificazione e alla realizzazione delle attività di Safeguarding all'interno dei Club, in coerenza con gli obiettivi descritti nella brochure del progetto.

Si ricorda che i dati dei partecipanti saranno trattati da parte della F.I.G.C. conformemente all'informativa privacy disponibile all'indirizzo [www.figc.it/privacy](http://www.figc.it/privacy).

### 3.3 FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano le Società, che ancora non avessero provveduto, ad attivare il proprio account presso il **FIFA Legal Portal** <https://legalportal.fifa.com/home>, al fine di poter prendere visione di eventuali comunicazioni, con particolare riferimento ai procedimenti degli organi disciplinari della FIFA. Tutte le notifiche relative a tali procedure vengono effettuate esclusivamente tramite il FIFA Legal Portal, in conformità a quanto previsto dalla Circolare FIFA n.184 del 1° maggio 2023.

Pertanto, si invita ad una tempestiva registrazione al fine di garantire una comunicazione efficace e trasparente con la FIFA.

### 3.4 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

I calciatori sottoelencati sono convocati per **MARTEDI' 31 MARZO 2026** alle **ORE 15.45** presso il **PALASPORT "SANTA MARIA" di FERRANDINA (MT)** per una seduta di allenamento.

Gli atleti convocati dovranno presentarsi al **Responsabile dell'Area Tecnica Fabio SANTARCANGELO** muniti di corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori) e **copia del certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica senza il quale saranno esclusi dall'allenamento.**

Eventuali assenze dovranno essere comunicate al Coordinatore della Segreteria organizzativa delle Rappresentative Innocenzo ALBANO (3420550052) entro le ore 18.00 di lunedì 30 marzo 2026 e, se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

|               |                 |            |                       |
|---------------|-----------------|------------|-----------------------|
| ANGARANO      | Gabriele        | 26/08/2007 | ESSEDI MASCHITO       |
| BOLETTIERI    | Samuele         | 01/06/2007 | GRASSANO              |
| CAPOREALE     | Andrea          | 24/07/2007 | ROTONDELLA CALCIO 24  |
| CARUSO        | Giuseppe        | 27/09/2008 | ACERENZA              |
| DIABATE       | Issouf          | 17/08/2007 | ROTONDELLA CALCIO 24  |
| FARINA        | Angelo Gabriele | 16/02/2007 | ACADEMY NOVA SIRI     |
| FILIPPO       | Giuseppe        | 05/05/2006 | GORGOGNONE            |
| GILIO         | Gianmarco       | 17/06/2007 | ESSEDI MASCHITO       |
| IUNCO         | Mario           | 26/06/2007 | DEA SALANDRA          |
| SANTARCANGELO | Antonio         | 05/03/2007 | ROTONDELLA CALCIO 24  |
| SAPONARO      | Antony          | 14/02/2007 | ROTONDELLA CALCIO 24  |
| SCHIRONE      | Antonio         | 19/06/2008 | ROTONDELLA CALCIO 24  |
| SONNESSA      | Fabiano         | 09/04/2006 | LIONS POTENZA C5 2022 |
| TORRACO       | Francesco       | 11/08/2008 | OLD BOYS BERNALDA     |

### 3.5 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 CALCIO A 5

I calciatori sottoelencati sono convocati per **MERCOLEDI' 01 APRILE 2026** alle **ORE 15.30** presso il **"PALACAMPAGNA" di BERNALDA (MT)** per una seduta di allenamento.

Gli atleti convocati dovranno presentarsi al **Responsabile dell'Area Tecnica Giuseppe BENEVENTO** muniti di corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori) e **copia del certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica senza il quale saranno esclusi dall'allenamento.**

Eventuali assenze dovranno essere comunicate al Coordinatore della Segreteria organizzativa delle Rappresentative Innocenzo ALBANO (3420550052) entro le ore

15.00 di martedì 31 marzo 2026 e, se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

|            |                |            |                           |
|------------|----------------|------------|---------------------------|
| BELLACICCO | Marco Ant      | 03/06/2010 | POLICORO ACADEMY FUTSAL   |
| CAPOZZA    | Gabriele       | 19/01/2009 | CITTA' POTENZA CALCIO A 5 |
| CASTANO    | Riccardo       | 29/11/2009 | BERNALDA FUTSAL           |
| DAMIANO    | Michele        | 10/11/2010 | LIBERTAS MONTESCAGLIOSO   |
| DI MARIA   | Raffaele       | 16/04/2009 | CITTA' POTENZA CALCIO A 5 |
| ERCOLANI   | Luca           | 03/12/2009 | BERNALDA FUTSAL           |
| FIorenZA   | Davide         | 04/07/2010 | POLICORO ACADEMY FUTSAL   |
| FRANCHINO  | Mattia         | 02/01/2010 | POLICORO ACADEMY FUTSAL   |
| MONTANARO  | Emanuele       | 12/05/2010 | DEA SALANDRA              |
| NOVELLINO  | Nicolas        | 29/05/2009 | GRASSANO                  |
| OLIVIERI   | Gabriele       | 20/07/2009 | COMPENS. SPORT PISTICCI   |
| PERGOLA    | Alessandro Pio | 27/01/2010 | CITTA' POTENZA CALCIO A 5 |
| ROTARU     | David Razvan   | 04/06/2009 | SENISE                    |
| SCARNATO   | Andrea         | 26/08/2010 | BERNALDA FUTSAL           |
| TAURISANO  | Mighel         | 28/07/2009 | CITTA' POTENZA CALCIO A 5 |
| TELESCA    | Lorenzo        | 19/11/2010 | ESSEDI MASCHITO           |

### **3.6 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15 CALCIO A 5**

I calciatori sottoelencati sono convocati per **MERCOLEDI' 01 APRILE 2026** alle **ORE 18.15** presso il **PALAZZETTO "TORRE MARE" di METAPONTO DI BERNALDA (MT)** per una seduta di allenamento.

Gli atleti convocati dovranno presentarsi al **Responsabile dell'Area Tecnica Antonio LAVECCHIA** muniti di corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori) e **copia del certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica senza il quale saranno esclusi dall'allenamento.**

Eventuali assenze dovranno essere comunicate al Delegato alle attività delle Rappresentative Angelo CARRIERO (3207871797) entro le ore 18.00 di martedì 31 marzo 2026 e, se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

|              |              |            |                         |
|--------------|--------------|------------|-------------------------|
| BRETAGNA     | Michael      | 19/07/2011 | COMPENS. SPORT PISTICCI |
| COLELLA      | Lorenzo      | 28/11/2011 | POLICORO ACADEMY FUTSAL |
| COSTA        | Rocco        | 14/12/2012 | GORGOGNONE              |
| DI BENEDETTO | Giuseppe     | 06/10/2011 | ATLETICO PISTICCI SEVEN |
| GALLITELLI   | Mario        | 12/02/2011 | BERNALDA FUTSAL         |
| GIANNONE     | Giuseppe     | 20/03/2011 | ATLETICO PISTICCI SEVEN |
| PAPANGELO    | Giambattista | 17/03/2011 | A.S.D. MONTEPELOSO      |
| RICCHIUTI    | Francesco    | 25/04/2012 | ESSEDI MASCHITO         |
| RINALDI      | Cosimo       | 07/10/2011 | BERNALDA FUTSAL         |
| SARUBBO      | Donato       | 26/04/2011 | BERNALDA FUTSAL         |
| SPICA        | Denis        | 30/03/2011 | POLICORO ACADEMY FUTSAL |
| STIGLIANO    | Matteo       | 05/09/2011 | BERNALDA FUTSAL         |
| VENEZIA      | Nicola       | 16/07/2011 | COMPENS. SPORT PISTICCI |

## 4. RISULTATI

### CAMPIONATO: PROMOZIONE

#### ERRATA CORRIGE A SEGUITO DI SUPPLEMENTO DI RAPPORTO DEL D.G.

| DATA     | GIORNATA |                      |                   |       |
|----------|----------|----------------------|-------------------|-------|
| 22/03/26 | 13/R     | VIRIBUS POTENZA 1999 | CORLETO PERTICARA | 1 - 5 |

### CAMPIONATO: UNDER 19 REGIONALE - FASE FINALE

| DATA     | GIORNATA |                      |                       |       |
|----------|----------|----------------------|-----------------------|-------|
| 23/03/26 | 1/A      | MARMO PLATANO        | A.S.D. LYKOS          | 2 - 3 |
| 24/03/26 | 1/A      | VIRIBUS POTENZA 1999 | A.S.D. VIRTUS GENZANO | 2 - 1 |

### CAMPIONATO: UNDER 14 REGIONALI

| DATA     | GIORNATA |                           |                         |                             |
|----------|----------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 22/03/26 | 7/R      | FRANCO SELVAGGI           | HELLAS VULTURE          | 5 - 2                       |
|          |          | PGS D.B. DOMENICO LORUSSO | BOYS VALLEVERDE ACADEMY | 5 - 3                       |
| 23/03/26 | 7/R      | INVICTA MATERA            | SPORTING VENOSA CALCIO  | 11 - 1 <u>DELIBERA G.S.</u> |

### CAMPIONATO: UNDER 15 REGIONALE FEMMINILE

| DATA     | GIORNATA |                   |                           |                             |
|----------|----------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 28/03/26 | 4/R      | SEVENTEEN POTENZA | REAL METAPONTINO          | <u>POSTICIPO</u>            |
| 22/03/26 | 5/R      | REAL METAPONTINO  | PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA | 13 - 2 <u>DELIBERA G.S.</u> |
| 02/04/26 | 5/R      | HELLAS VULTURE    | SEVENTEEN POTENZA         | <u>POSTICIPO</u>            |

### CAMPIONATO: UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE

| DATA     | GIORNATA |                         |                          |                                  |
|----------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 24/03/26 | 5/R      | AMA MATERA 2019         | BERNALDA FUTSAL          | <u>IMPRATICABILITA' DI CAMPO</u> |
|          | 5/R      | A.S.D. MONTEPELOSO      | CITTA POTENZA CALCIO A 5 | 5 - 8                            |
|          |          | COMPENS. SPORT PISTICCI | POLICORO ACADEMY FUTSAL  | 4 - 3                            |

### CAMPIONATO: UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE

| DATA     | GIORNATA |                         |                         |        |
|----------|----------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 22/03/26 | 6/R      | FOOTBALL TRICARICO      | BERNALDA FUTSAL         | 4 - 16 |
|          |          | POLICORO ACADEMY FUTSAL | GORGOGNONE              | 0 - 4  |
| 23/03/26 | 6/R      | ESSEDI MASCHITO         | ATLETICO PISTICCI SEVEN | 3 - 5  |

## 5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dal sostituto Giudice Sportivo avv. Vincenzo Margiotta, nella seduta del **27/03/2026**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

### GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE - JUNIORES UNDER - 19

#### GARA DEL 23/03/2026

- CALCIATORI ESPULSI

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SCARINGI GERARDO

(MARMO PLATANO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

SCAVONE MARCO

(A.S.D. LYKOS)

BAMBA VAME

(MARMO PLATANO)

BAYO ALYBADRA

(MARMO PLATANO)

GIUSEFFI ANDREA TOMAS

(MARMO PLATANO)

SCARINGI GERARDO

(MARMO PLATANO)

**GARA DEL 24/03/2026**

- **ALLENATORI**

**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

PAPPACENA LUCA

(VIRIBUS POTENZA 1999)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

CAPUANO RAFFAELE

(A.S.D. VIRTUS GENZANO)

CARDACINO MICHELE

(A.S.D. VIRTUS GENZANO)

LAVIANO GAETANO

(VIRIBUS POTENZA 1999)

MARCHESE GIACOMO

(VIRIBUS POTENZA 1999)

SILEO DONATO

(VIRIBUS POTENZA 1999)

STASI SIMONE

(VIRIBUS POTENZA 1999)

**GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 - GIOVANISSIMI****GARA DEL 23/03/2026**

- **SOCIETA'**

**GARA INVICTA MATERA - SPORTING VENOSA CALCIO****Il Giudice Sportivo;****Letti** gli atti ufficiali di gara;

**Visti** il C.U. n. 1 dell'11.07.2025 S.G.S. e il relativo Allegato n. 1 "Limiti d'età S.S. 2025/26", che stabiliscono che il Campionato Under 14 è riservato ai calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13°. Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Giovanissimi" coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva (ovvero nati nel 2013, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori iscritti nella lista gara, fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche).

**Considerato** che al citato Campionato possono giocare calciatrici nate nel 2009, 2010 e 2011;

**Rilevato** dagli atti ufficiali che la Società **SPORTING VENOSA CALCIO** iscriveva in distinta di gara n. 6 calciatori nati nel 2013 dopo il compimento del 12° anno di età che prendevano parte alla gara, contravvenendo in tal modo alle disposizioni previste;

**Verificato** dagli atti ufficiali che la Società **SPORTING VENOSA CALCIO** iscriveva in distinta di gara n. 3 calciatrici nate nel 2013, contravvenendo in tal modo alle disposizioni previste;

**P.Q.M. DELIBERA**

- **di assegnare gara persa alla Società SPORTING VENOSA CALCIO con il risultato più favorevole conseguito sul campo INVICTA MATERA - SPORTING VENOSA 11-1;**
- **di inibire fino al 01.04.26 Musco Alessio, quale dirigente riportato in distinta della Società SPORTING VENOSA CALCIO;**
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di Competenza.

**GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE - FEMMINILE**

**GARA DEL 22/03/2026**

• **SOCIETA'**

**GARA REAL METAPONTINO - PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA**

**Il Giudice Sportivo;**

**Letti** gli atti ufficiali di gara;

**Visti** il C.U. n. 1 dell'11.07.2025 S.G.S. e il relativo Allegato n. 1 "Limiti d'età S.S. 2025/26", nonché il C.U. n. 55 del 28.11.2025 emesso dal C.R. Basilicata, che stabiliscono che al Campionato Under 15 Femminile possono prendere parte le calciatrici nate dal 01.01.2011 al 31.12.2012, e che possono altresì partecipare giovani calciatrici nate nel 2013, purché abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età (non è consentita la partecipazione di giovani calciatrici nate nel 2014);

**Rilevato** dagli atti ufficiali che per la Società **PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA** prendevano parte alla gara n. 2 calciatrici nate nel 2014, contravvenendo in tal modo alle disposizioni previste;

**P.Q.M. DELIBERA**

- **di assegnare gara persa alla Società PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA e di omologare il risultato conseguito sul campo in quanto più favorevole: REAL METAPONTINO - PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA 13-2;**
- **di inibire fino al 15.04.2026 CALABRESE FULVIO MARIA, quale dirigente firmatario della distinta per la società PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA;**
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (I INFR)**

STIGLIANO JASMINE

(PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)

**GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE - CALCIO A/5**

**GARA DEL 24/03/2026**

• **SOCIETA'**

**GARA AMA MATERA 2019 - BERNALDA FUTSAL**

**Il Giudice Sportivo;**

**Letti** gli atti ufficiali di gara da cui si evince che il D.G. non consentiva l'inizio della gara, in quanto riscontrava che il campo di gioco era impraticabile dal momento che sullo stesso era caduta la rete utile per la copertura superiore del campo;

**Considerato** che trascorso un tempo di un gioco l'impraticabilità persisteva;

**Atteso** che il D.G. espletati i relativi accertamenti non dava inizio alla gara, causa campo di gioco impraticabile;

**P.Q.M. SI DELIBERA**

**- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per fissare la data e l'ora di disputa della gara.**

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (III INFR)**

ABATIELLO MATTIA

(COMPENS. SPORT PISTICCI)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

LATORRACA GIUSEPPE

(CITTA POTENZA CALCIO A 5)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

CANDELA ROCCO FILIPPO

(A.S.D. MONTEPELOSO)

CIANCIULLO MARTIN

(CITTA POTENZA CALCIO A 5)

BRETAGNA MICHAEL

(COMPENS. SPORT PISTICCI)

LAVIOLA ROCCO

(COMPENS. SPORT PISTICCI)

OLIVIERI GABRIELE

(COMPENS. SPORT PISTICCI)

VITARELLI GIANLUCA

(COMPENS. SPORT PISTICCI)

DI GIAMMA GAETANO

(POLICORO ACADEMY FUTSAL)

**GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE - CALCIO A/5**

**GARA DEL 22/03/2026**

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (II INFR)**

PANDOLFO FILIPPO

(GORGOGNONE)

SPICA DENIS

(POLICORO ACADEMY FUTSAL)

**6. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE**

**6.1 RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. POLISPORTIVA SANTANGIOLESE 2024 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA, RIPORTATE SUL C.U. N. 58 DEL 04/02/2026**

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Marco Saraceno** - componenti, nella seduta in camera di consiglio del **27/03/2026**, ha definitivamente deliberato quanto segue.

**Letto** il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. POLISPORTIVA SANTANGIOLESE 2024** avverso le decisioni del **G.S.** pubblicate sul **C.U. n. 58** del **04/02/2026**, relative all'incontro del **01/02/2026 Sporting Corleto - ASD Polisportiva Santangiolese 2024** e consistenti - con riferimento a quanto oggetto di reclamo - *nella non omologazione del risultato maturato sul campo, con conseguente perdita della gara, comminata ad entrambe le Società, con il punteggio di 0-3; nonché nella*

squalifica, per tre gare effettive, inflitta al calciatore della Polisportiva Santangiolese, **Pippa Salvatore**, in applicazione dell'art 36 CGS e delle attenuanti dell'art. 13 CGS per le proteste veementi e per i comportamenti irrispettosi contro il DG;

**Verificato**, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'art.76 comma 2 e comma 3 C.G.S.;

**Verificato**, ulteriormente, come la documentazione dalla **Società** reclamante depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 2 (**PREANNUNCIO DI RECLAMO**) e comma 3 (**RECLAMO**) C.G.S., di valida comunicazione alla contro interessata **A.S.D. SPORTING CORLETO** che non ha fatto, ex art. 77 commi 2 e 4 C.G.S., richiesta di audizione e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi;

**Esaminati** gli atti ufficiali di gara;

**Ascoltata**, all'udienza del 13 FEBBRAIO 2026, ai sensi dell'art. 77 comma 4 C.G.S., la Società reclamante **A.S.D. POLISPORTIVA SANTANGIOLESE 2024**, rappresentata dal **Presidente, Cav. Ufficiale** **Ciro Spera**, nonché dall'**Allenatore, Sig. Antonio Percio**, i quali si riportavano al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento;

**Procedutosi**, ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S., all'audizione del D.G., **Sig. Pierpaolo Vinci**, assistito, ai sensi dell'art. 75 comma 4 C.G.S., dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**, entrambi collegati in videoconferenza;

**Premesso** come questa **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**, con provvedimento pubblicato su C.U. n° 79 del 20/02/2026 - in forza delle motivazioni che di seguito si riportano: "**Rilevato**, come l'incrocio delle deposizioni del ricorrente **Sodalizio** nonché dell'**Arbitro**, in sede di audizione assunte, impediscano a questo **Collegio**, in ragione delle emergenze insanabilmente contraddittorie e confliggenti, di far ritenere acquisiti convergenti e confermativi elementi probatori utili all'accertamento dei fatti così come dedotti in ricorso e, quindi, di poter procedere ad una loro ponderata valutazione; **Ritenuto**, per l'effetto, come, alla stregua della oggettiva gravità degli eventi in reclamo esposti ed in sede procedimentale dai **Rappresentanti** della Società **A.S.D. POLISPORTIVA SANTANGIOLESE 2024** e dal **D.G.** reiteratamente confermati, questa **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**, priva di autonomo potere investigativo, reputi necessario adeguato approfondimento ex art. 50 comma 3 C.G.S. da parte della competente **PROCURA FEDERALE** di tutte le fattispecie in dibattimento emerse" - avesse disposto la sospensione del procedimento de quo e la trasmissione dei relativi atti alla **PROCURA FEDERALE** per la sollecitata indagine integrativa, riservando all'esito ogni decisione;

**Osservato** come, la ripetuta **PROCURA FEDERALE**, interessata della vicenda con nota della C.S.A.T. - C.R. **Basilicata** del 21/02/2026, abbia assolto il conferito incarico tramite lo svolgimento dei richiesti accertamenti, compendiatamente nella relazione **Prot. 24920/65pfi-of 25-26 PM/rg** del 24 marzo 2026, notificata, in pari data, a questa **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**;

**Confermato** come l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali - ex art. 61, comma 1, C.G.S. - hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare

ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

**Accertato** come la **Società ASD POLISPORTIVA SANTANGIOLESE 2024** abbia, mediante il proposto ricorso, chiesto l'annullamento della decisione riportata nel C.U. n. 58 del 04/02/2026 relativa alla perdita della gara per 0-3, assegnata ad entrambe le società e, di conseguenza, attribuire la vittoria a tavolino alla Polisportiva Santangiolese in quanto unica compagine ingiustamente danneggiata dai fatti accaduti in occasione della ridetta gara; nonché la riduzione della squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Pippa Salvatore;

**Valutato** come, a sostegno del proprio **reclamo**, la **Società ricorrente** abbia evidenziato che, la responsabilità per quanto accaduto va attribuita, in via esclusiva, ai tesserati della **ASD Sporting Corleto**, in quanto, gli stessi, già autori di atteggiamenti intimidatori nonché di atti vandalici in occasione della gara di andata, si rendevano protagonisti, anche nell'incontro di ritorno, di condotte violente, provocatorie oltre che gravemente antisportive, in particolare ai danni del **calciatore n. 2 Angelo Coppola** il quale veniva colpito al volto, mentre stava abbandonando il terreno di giuoco a seguito di sostituzione, dal **calciatore n. 18** della squadra ospitante **Nicolas Laino**;

**Considerato** nondimeno come, la **Società** reclamante, abbia precisato che la rissa fosse scaturita a seguito della violenta aggressione subita dal proprio tesserato ad opera del ridetto **Laino**, il quale, probabilmente in preda a frustrazione per aver fallito un calcio di rigore, si sfogava contro il **n. 2 Coppola** colpendolo con calci e pugni e come, pertanto, la **Polisportiva Santangiolese** debba considerarsi vittima di quanto accaduto, avendo subito, sia nella gara di andata che, soprattutto, in quella di ritorno, continue intimidazioni, violenze e vessazioni da parte degli avversari;

**Preso atto** che il ricorrente **Sodalizio** abbia evidenziato come i **Carabinieri** della vicina Stazione di Viggiano fossero intervenuti in quanto chiamati, non dal **D.G.**, bensì dall'**Allenatore** della **Polisportiva Santangiolese**, sig. **Antonio Percio**, e come, alcuni **tesserati** della ridetta **Società** (**Presidente, Vice Presidente, Allenatore** e **calciatore Angelo Coppola**) non fossero stati da questi invitati a seguirli in caserma ma vi fossero andati di spontanea volontà per denunciare l'accaduto, riservandosi, peraltro, di sporgere querela circa l'atto di violenza subito dal calciatore **Coppola**;

**Valutato** inoltre, come, per quanto riguarda la posizione del calciatore **Salvatore Pippa**, la **Società** ricorrente abbia ritenuto ingiusta la squalifica a questi dal **G.S.** inflitta, evidenziando, di converso, come il proprio tesserato fosse intervenuto solamente per placare gli animi senza proferire proteste o comunque frasi irrilevanti all'indirizzo dell'**Arbitro**;

**Osservato** come il **D.G.**, in sede di audizione, nel confermare quanto riportato a referto, abbia ribadito la circostanza per cui la mischia si fosse generata a seguito del colpo sferrato dal **calciatore n. 18** del **Corleto, Nicolas Laino**, al **calciatore n. 2** della **Santangiolese, Angelo Coppola**, reo, secondo il primo, di aver posto in essere gesti nonché rivolto frasi offensive nei confronti della sua fidanzata presente in tribuna;

**Accertato** che, a seguito del parapiglia generatosi in campo e protrattosi fin davanti agli spogliatoi, l'**Arbitro** sospendeva la gara in quanto non c'erano più le condizioni necessarie per poterla continuare e, dato che gli animi non si placavano, si rendeva necessario chiamare i **Carabinieri**, il cui intervento, richiesto dall'**Allenatore** della **Santangiolese** sig. **Antonio Percio** - come

precisato dallo stesso D.G. a rettifica di quanto indicato nel proprio **Rapporto** - riusciva a ristabilire l'ordine;

**Valutato**, in modo più dettagliato, quanto riportato dalla **PROCURA FEDERALE** con riferimento alle dichiarazioni rese dall'**Osservatore Arbitrale**, presente sugli spalti, per cui: "in merito a quanto accaduto tra le due squadre, dalla sua posizione (tribuna) ha potuto constatare che il numero 2 (due) della Santangiolese ha fatto un gesto offensivo nei confronti di una ragazza che poi si è saputo essere la fidanzata del n.18 (diciotto) dello Sporting Corleto ed era il 33° circa del secondo tempo della gara; - il nr.18 dello Sporting Corleto, preso dall'ira si è portato nei pressi del calciatore n.2 della Santangiolese e lo ha preso a spinte e calci; - subito entrambe le squadre hanno partecipato ad una mass confrontation ovvero si sono affrontate in un parapiglia generale tra minacce, offese, spintoni al punto che da quasi centro campo si sono ritrovate nei pressi della porta più vicina agli spogliatoi, e nel frattempo, si sono aggiunti tutti i componenti delle panchine nel parapiglia; - l'Arbitro, constatato che non vi era altra possibilità di ristabilire l'ordine, ha deciso la sospensione della gara con il triplice fischio";

**Osservato**, ulteriormente, come la ridetta **PROCURA FEDERALE**, nella propria relazione conclusiva così deduceva: "Dall'analisi complessiva delle dichiarazioni rese e degli atti acquisiti emerge in modo concorde che, nel corso del secondo tempo della gara, il calciatore n.18 della società Sporting Corleto realizzava una condotta violenta ai danni del calciatore n.2 della Polisportiva Santangiolese, colpendolo a gioco fermo. Tale episodio costituisce l'evento scatenante della successiva situazione di tensione e disordine verificatasi sul terreno di gioco. Dalle dichiarazioni rese dall'Arbitro designato VINCI Pier Paolo e dall'Osservatore Arbitrale DINELLA Leonardo, risultate tra loro sostanzialmente coerenti, lineari e prive di contraddizioni, emerge che, immediatamente dopo l'aggressione iniziale: a) entrambe le squadre, unitamente ai componenti delle rispettive panchine, si avvicinavano all'area dell'episodio, dando luogo a una mass confrontation; b) tale situazione si caratterizzava per una confusione generalizzata, con contestazioni reciproche, offese verbali e atteggiamenti di tensione; c) i tesserati non prestavano più la dovuta attenzione al Direttore di gara, impedendogli - di fatto - di ripristinare il controllo dell'incontro; Tali propalazioni convergono soprattutto nel ritenere che la partecipazione attiva di entrambe le compagini alla suddetta mass confrontation, unita al mancato rispetto dell'autorità arbitrale, abbia determinato: - il venir meno delle condizioni minime di ordine, controllo e sicurezza; - l'impossibilità di garantire una regolare prosecuzione della gara; - un concreto pericolo per l'incolumità dei tesserati, ove l'incontro fosse stato ripreso. Di contro, le dichiarazioni rese dai tesserati delle due società presentano divergenze in ordine al movente dell'aggressione iniziale e alla ricostruzione dei comportamenti successivi, risultando inevitabilmente condizionate dalla posizione di parte e dall'interesse diretto all'esito del procedimento. Il Direttore di Gara chiariva tra l'altro che l'utilizzo del termine "rissa" nei primi referti doveva intendersi in senso atecnico, trattandosi in realtà di una confrontation collettiva priva di violenze fisiche generalizzate, ma protrattasi nel tempo e tale da evidenziare un concreto rischio di degenerazione. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertato che: a) l'aggressione iniziale del calciatore n.18 dello Sporting Corleto ha dato origine alla situazione di disordine; b) entrambe le squadre hanno successivamente partecipato attivamente alla mass confrontation; c) tale condotta collettiva ha generato confusione e mancato rispetto dell'autorità arbitrale; d) la sospensione definitiva dell'incontro da parte del Direttore di gara risulta corretta, proporzionata e giustificata dal

conseguente venir meno delle condizioni minime di ordine e sicurezza necessarie per la prosecuzione della gara”;

**Visto l'art. 6 (Responsabilità della società), comma 2, C.G.S.**, secondo cui la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti e dei tesserati;

**Visto l'art. 10 (Sanzione della perdita della gara) comma 5) C.G.S.** che testualmente recita: “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono ... **b)** adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara”;

**Ritenuto** che, nel caso in esame, sulla base di quanto emerso in sede istruttoria, la situazione generatasi vada ricondotta, in primo luogo, all'atteggiamento improvvido e sicuramente provocatorio posto in essere dal **calciatore n. 2 della Polisportiva Santangiolese, Angelo Coppola**, nonché, in secondo luogo, alla condotta violenta ed antisportiva tenuta dal **calciatore n. 18 dello Sporting Corleto, Nicolas Laino**, messa in atto come reazione al gesto rivolto dal proprio avversario verso la tribuna;

**Ritenuto, quindi, come i fatti avvenuti nel corso della gara debbano essere valutati secondo la loro oggettiva gravità con mirato riferimento ai principi di lealtà e correttezza espressamente richiesti in occasione dello svolgimento di una partita (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. 20 giugno 2013, n. 309/CGF);**

**Accertato come, nel caso di specie, l'impossibilità di portare a termine la gara sia stata causata non solo dal comportamento tenuto dai due calciatori protagonisti dell'episodio originario ma, con modalità concorsuali, da gran parte dei tesserati di entrambe le squadre, coinvolti a vario titolo nella vicenda, i quali agivano sicuramente in spregio ai sopra richiamati principi**, ponendo in essere condotte che rappresentano comunque un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l'ordinamento sportivo, atteso che, la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso in questione, in scomposte ed irrisuolte reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr. **Corte Sportiva d'Appello, Sezioni Unite, C.U. FIGC del 15/04/2016 n. 114/CSA**);

**Valutato**, in ultima analisi e con riferimento al secondo motivo di reclamo, come, sulla base dell'istruttoria espletata nonché in virtù delle attività di indagine svolte dalla **Procura Federale**, la condotta ascrivibile al **calciatore della Polisportiva Santangiolese, Salvatore Pippa**, sia da ritenersi sicuramente ingiuriosa ed irrisuolta nei confronti del **D.G.**, integrando, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S., con applicazione della relativa sanzione già comunque dal **G.S.** attenuata, atteso il contesto di estrema tensione in cui tale condotta maturava.

**P.Q.M.**

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, così decide:

- **Rigetta** il ricorso dalla **Società A.S.D. POLISPORTIVA SANTANGIOLESE 2024** proposto avverso le decisioni dal **G.S. - Delegazione Provinciale di Potenza** - assunte e riportate nel **C.U. n. 58 del 04/02/2026**;
- **Dispone** incamerarsi la tassa reclamo;

- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

**Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 27/03/2026**

Il Segretario  
(Rocco Leone)

Il Presidente  
(Emilio Fittipaldi)